

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE e FAMIGLIA	
Servizio formazione	formazione@regione.fvg.it lavoro@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 5298 fax + 39 040 377 5092 I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Trieste, data del protocollo

Spett.li

Enti formativi accreditati attivi sugli Avvisi di cui ai decreti n. 10102/LAVFORU/ del 27/09/2021, n. 17480 del 29/06/2020 e n. 8976/LAVFORU del 30/08/2021
Loro sedi

Oggetto: utilizzo della modalità FAD/e-learning nella formazione regolamentata nel periodo post emergenziale.

Con la presente si informa che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 3 novembre 2021, ha concluso l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante "Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome" (21/181/CR5a/C17) che si trasmette in allegato.

Ai percorsi formativi già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome si applicano le specifiche disposizioni relative alla FAD previste dagli standard professionali o da disposizioni normative, mentre la disciplina generale prevista dalle Linee guida allegate si applica in questi casi solo limitatamente agli aspetti non disciplinati.

Le disposizioni ivi contenute si applicano dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza. Per un periodo transitorio, è consentito applicare, ai corsi avviati entro i 6 mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza, le disposizioni di cui agli Accordi sulla FAD del 31 marzo 2020 n. 20/51/CR8/C9 e del 21 maggio 2020 n. 20/90/CR5/C9.

Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, anche se avviati prima della cessazione della fase emergenziale, fino al dodicesimo mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e 21 maggio 2020. Dal tredicesimo mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui all'Accordo (21/181/CR5a/C17) allegato, in assenza di specifiche disposizioni dello standard in ordine alla FAD.

Per completezza di informazione si ricorda che attualmente solo i percorsi per la formazione degli ispettori dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi prevedono una fase transitoria per l'applicazione della FAD di 90 giorni dalla data di cessazione dell'emergenza (cfr. art. 7, comma 3 del decreto dirigenziale 16 febbraio 2022, prot n. 40).

L'attività di formazione a distanza deve essere autorizzata dall'amministrazione regionale, pertanto nelle singole operazioni dovranno essere dettagliate le modalità di utilizzo della FAD di cui ai punti b), c), d), e) ed f) dell'Accordo (21/181/CR5a/C17) che si intenderanno autorizzate con l'approvazione delle stesse.

Con riferimento alle operazioni per le quali non sono state dettagliate nei progetti le modalità di utilizzo della FAD come sopra indicato, la stessa deve essere specificatamente autorizzata e

subordinata all'acquisizione di informazioni dettagliate in merito ai punti da a) ad f) dell'Accordo(21/181/CR5a/C17).

I calendari, orari/luoghi di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali saranno comunque comunicati come di consueto tramite FP1.

Si ricorda agli operatori che gli attestati dovranno riportare, eventualmente anche in allegato, l'indicazione dei contenuti svolti in FAD/e-learning.

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Raffaella Pengue

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 07/2000 e s.m.i. si forniscono le seguenti informazioni:

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Raffaella Pengue

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Meri D'Orlando (0432-555896)

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale in intestazione; firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93